



FEDERAZIONE ITALIANA DELLA MUTUALITÀ
INTEGRATIVA VOLONTARIA

Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria – FIMIV

Sede: via Antonio G. Guattani, 9 – 00161 Roma

Codice Fiscale: 97253610584

STATUTO

con le modifiche apportate dal Congresso Fimiv del 30 Novembre 2022

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Natura, Valori

1.1. La libera e democratica “Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria” (FIMIV), che può essere più brevemente denominata “Federazione Italiana della Mutualità”, già Federazione Italiana delle Società di Mutuo Soccorso, fondata nel 1900 in occasione del 1° Congresso S.O.M.S. (Società Operaie di Mutuo Soccorso), è una associazione ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile nonché ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del d.lgs. 117/2017-Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e integrazioni. La FIMIV, in quanto associazione avente i requisiti di cui all’art. 41, comma 1, lett. a) del Codice Terzo Settore, intende qualificarsi come Rete associativa Ente del Terzo settore. L’integrazione automatica della denominazione con la locuzione “Rete associativa Ente del Terzo settore” o “Rete associativa ETS” avrà luogo alla data di iscrizione della FIMIV nel Registro unico nazionale del Terzo settore. La FIMIV potrà richiedere altresì la qualifica di Rete associativa nazionale Ente del Terzo settore qualora si verificano le condizioni di cui all’art. 41, comma 2 del Codice Terzo Settore.

1.2. La FIMIV, si propone di agire per la promozione, lo sviluppo e la difesa del movimento mutualistico volontario e negoziale nel campo assistenziale, sanitario, previdenziale, culturale e ricreativo/sociale, per contribuire a migliorare le condizioni economiche e sociali della collettività, nell’ambito di un completo e moderno sistema di sicurezza sociale.

1.3. La FIMIV ha completa autonomia giuridica, patrimoniale, organizzativa ed amministrativa.

1.4. La FIMIV è una associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle società di mutuo soccorso e del movimento mutualistico, nell’ambito nazionale ed internazionale

1.5. La FIMIV ha la sua sede legale in Roma e può istituire sedi, delegazioni ed uffici in altre località italiane ed estere.

1.6. La FIMIV aderisce alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue e conseguentemente, tramite questa, è collegata alla Alleanza delle Cooperative italiane ed all’Alleanza Cooperativa Internazionale e può aderire ad associazioni nazionali del Terzo settore e ad associazioni internazionali della mutualità o ad altre associazioni a carattere mutualistico, anche per l’esercizio in comune di funzioni previste dal presente statuto.

1.7. La FIMIV riconosce il ruolo del Sistema Sanitario Nazionale come istituzione indispensabile per una società civile fondata sulla democrazia e sulla eguaglianza sociale.

1.8. Gli Enti aderenti alla FIMIV svolgono un ruolo sussidiario al Sistema Sanitario Nazionale.

Art. 2 - Scopi e compiti

2.1. La FIMIV, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, svolge attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli enti associati e delle loro attività, per favorirne lo sviluppo, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Non svolge attività economica in proprio e non ha scopo di lucro.

2.2. La FIMIV è il centro unitario di iniziativa, di elaborazione e di direzione politica di un sistema di Enti mutualistici che si propone in particolare:

a) di studiare e promuovere, attraverso le forme e gli strumenti più idonei, le iniziative atte a consolidare, a rinnovare ed estendere le attività mutualistiche nei confronti di tutti gli strati sociali, al fine di integrare il sistema di sicurezza sociale dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome.

b) di promuovere la costituzione di nuove società di mutuo soccorso e consorzi fra società di mutuo soccorso;

c) di svolgere attività di supporto e coordinamento strategico a favore degli enti associati al fine di potenziarne l'attività;

d) di studiare e promuovere iniziative, sia direttamente sia in collaborazione con organizzazioni che perseguono le stesse finalità, per contribuire al perfezionamento e al rinnovamento delle istituzioni assistenziali, sanitarie, previdenziali, culturali e ricreativo/sociali del nostro Paese;

e) di studiare e promuovere iniziative per l'adeguamento della legislazione mutualistica in tutti i settori di attività e per il perfezionamento in genere della legislazione sociale del nostro Paese nonché per il coordinamento e l'integrazione della mutualità con le politiche nazionali e territoriali di welfare socio-assistenziale;

f) di coordinare, assistere, indirizzare, tutelare e rappresentare gli organismi associati per lo sviluppo e la promozione delle attività mutualistiche;

g) di curare gli interessi degli enti associati e di favorirne la crescita e lo sviluppo;

h) di realizzare e mantenere costanti rapporti di collaborazione e di intesa con le istituzioni, i sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni del mondo imprenditoriale pubblico e privato, nonché con tutti gli altri soggetti sociali, potendo anche promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati, ai sensi dell'art. 41, co. 4 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;

i) di raccogliere dati e informazioni presso gli enti associati e promuovere studi specifici anche in collaborazione con enti pubblici e privati;

j) di contribuire alla formazione, qualificazione e riqualificazione professionale di quanti operano nel settore della mutualità;

k) di promuovere con altre organizzazioni dell'Unione Europea e altri organismi internazionali, scambi sul piano legislativo, tecnico, sociale, culturale e formativo per contribuire alla conoscenza delle rispettive esperienze;

l) di favorire la costituzione di una rete europea di partenariato per iniziative comuni e a disposizione degli enti associati;

m) di svolgere ogni altra attività diretta alla attuazione dei suoi fini sociali.

2.3. Qualora la FIMIV si qualifichi quale Rete associativa nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 41, co. 2 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, essa può esercitare anche l'attività di monitoraggio delle attività degli enti associati nonché di promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati, ai sensi dell'art. 41, co. 3, lettere a) e b) del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II AMMISSIONE, RECESSO, ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Art. 3 - Soci

3.1. Possono far parte della FIMIV i seguenti enti mutualistici:

- a) Società di mutuo soccorso;
- b) Casse ed Enti mutualistici interni ad aziende, cooperative ed enti pubblici, sia di natura aziendale che interaziendale;
- c) Fondi sanitari integrativi e casse mutue aventi fini assistenziali;
- d) Consorzi costituiti tra gli Enti mutualistici di cui alle precedenti lettere.

3.2. Possono altresì aderire alla FIMIV tutti gli enti con carattere di mutualità, senza fine di lucro e di speculazione privata, aventi oggetto analogo o affine a quelli perseguiti dagli enti individuati nel comma precedente.

Non possono aderire alla FIMIV gli enti aventi finalità di lucro.

3.3. Per l'ammissione alla FIMIV occorre presentare domanda scritta firmata dal Presidente dell'ente, corredata da copia dello Statuto sociale e dall'estratto della deliberazione dell'organo competente, che ha deciso di aderire alla FIMIV.

Art. 4 - Adesione

4.1. L'adesione alla FIMIV comporta per ogni ente associato, oltre che l'osservanza delle disposizioni statutarie, dei principi programmatici della FIMIV stessa e delle deliberazioni adottate dai suoi organi, anche i seguenti obblighi:

- a) il pagamento dei contributi associativi e di eventuali altri contributi straordinari per particolari forme di assistenza nella misura e secondo modalità fissate dai congressi nazionali e/o dagli altri organi sociali competenti;
- b) il rispetto degli accordi e delle convenzioni stipulate dalla Federazione, o tramite essa o dai propri organismi decentrati, con enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati;
- c) non aderire ad associazioni né essere emanazione o articolazione di enti le cui finalità siano in contrasto con quelle della Federazione ed in genere con i principi della solidarietà e della mutualità;
- d) fornire, per le finalità di cui all'art. 2. co. 2, lett. i, i dati e le notizie concernenti la vita e l'attività sociale.

Art. 5 - Cessazione

5.1. Si cessa di far parte della FIMIV per recesso o per esclusione, secondo le norme previste dall'art. 24 del codice civile e comunque per morosità.

5.2. L'esclusione è deliberata dalla Direzione della FIMIV.

5.3. Il recesso è consentito a seguito di delibera legalmente presa dall'associato. L'associato che recede ha l'obbligo di versare i contributi fino al termine dell'esercizio nel corso del quale è stata data comunicazione di recesso.

TITOLO III ORDINAMENTO

Art. 6 - Organi

Sono organi della FIMIV:

- 1) Il Congresso Nazionale;
- 2) La Direzione;
- 3) La Presidenza;
- 4) Il Presidente;
- 5) L'Organo di Controllo (qualora ricorrano i presupposti di legge);
- 6) Il Comitato dei Garanti.

Art. 7 - Il Congresso Nazionale

7.1. Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni. Può tuttavia essere convocato in via straordinaria con deliberazione della Direzione della FIMIV, oppure su domanda di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli enti associati.

7.2. Ogni due anni, a metà mandato, viene tenuta una Assemblea Nazionale dei Delegati del precedente Congresso, quale momento strategico di verifica dell'attuazione del documento programmatico.

Art. 8 - Convocazione

8.1. La convocazione del Congresso Nazionale viene effettuata su deliberazione della Direzione, che ne fissa la località, la data, l'ordine del giorno, mediante avviso interno della Federazione e sull'organo ufficiale della Lega nazionale delle Cooperative e Mutue almeno 60 giorni prima della data di convocazione. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso a tutti gli enti associati almeno 30 giorni prima della celebrazione del Congresso.

8.2. La Presidenza della Fimiv provvederà, adottando strumenti di comunicazione idonei, ad informare gli associati in modo sintetico sui contenuti della relazione della Direzione e delle tesi proposte alla discussione del Congresso.

8.3. Gli Organismi decentrati, di cui all' art. 21, se costituiti, con deliberazione del loro Organo di Direzione possono chiedere l'inclusione nell'ordine del giorno del Congresso di argomenti di cui ritengono opportuna la trattazione, trasmettendo le proprie proposte alla Presidenza della FIMIV, prima della riunione della Direzione che convoca il Congresso.

Art. 9 - Composizione

9.1. Il Congresso Nazionale è composto:

- dai delegati degli enti aderenti, eletti nei rispettivi congressi o assemblee o designati su delibera del Consiglio di Amministrazione;
- dai delegati nominati dagli Organismi decentrati della FIMIV, se costituiti, ai sensi dell'art. 21.

9.2. Le modalità di elezione dei delegati, il numero dei delegati, i limiti e i poteri di rappresentanza sono stabiliti dal Regolamento congressuale, approvato dalla Direzione all'atto della convocazione del Congresso Nazionale.

Ogni delegato al Congresso Nazionale rappresenta un solo voto, in base al principio democratico di "ogni testa un voto".

Il Regolamento congressuale stabilisce e disciplina l'eventuale istituto delle deleghe.

Art. 10 - Compiti

Il Congresso Nazionale è il supremo organo direttivo della FIMIV.

In particolare spetta al Congresso Nazionale:

- 1) approvare la relazione della Direzione;
- 2) determinare l'indirizzo generale della Federazione;
- 3) deliberare sulle modifiche dello Statuto e eventualmente sullo scioglimento della Federazione;

- 4) eleggere la Direzione della Fimiv;
- 5) eleggere l'eventuale Organo di Controllo;
- 6) eleggere il Comitato dei Garanti.

Art. 11 - Deliberazioni

11.1. Il Congresso Nazionale è validamente costituito in prima convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei delegati; in seconda convocazione, che può avere luogo un'ora dopo quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni concernenti le modifiche allo Statuto sono adottate a maggioranza di due terzi dei delegati presenti.

Le deliberazioni del Congresso Nazionale dovranno risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

11.2. Il Congresso Nazionale nella sua seduta di apertura elegge la Presidenza del Congresso, il Segretario, la Commissione elettorale, la Commissione verifica dei poteri, altre Commissioni utili allo svolgimento dei lavori.

Art. 12 - Scioglimento della Fimiv

Per deliberare sullo scioglimento della FIMIV è necessaria la presenza di tre quarti dei voti complessivamente spettanti ai delegati ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

La elezione degli Organi, di cui agli artt.13 e seguenti, avverrà nei modi stabiliti, volta per volta, dal Congresso.

Art. 13 - La Direzione

13.1. Il numero dei componenti la Direzione è determinato dal Congresso al momento della elezione, entro un limite minimo di 30 e un limite massimo di 50 componenti.

13.2. I membri della Direzione durano in carica fino al successivo Congresso Nazionale e sono rieleggibili.

13.3. Alla Direzione è data facoltà di integrare il numero dei suoi componenti, eletti dal Congresso, fino al limite massimo previsto al precedente comma 13.1 e di provvedere, mediante cooptazione, alla sostituzione dei propri membri che vengono a mancare per dimissioni, decadenza o altra causa.

13.4. Se viene a mancare la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono collegialmente convocare il Congresso Nazionale per il rinnovo dell'intera Direzione.

Art. 14 - Convocazione

14.1. La Direzione è convocata su iniziativa della Presidenza della FIMIV.

14.2. La Direzione è valida in prima convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei componenti e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza.

14.3. L'Organo di Controllo, se costituito, e il Comitato dei Garanti partecipano alle riunioni della Direzione.

14.4. Decade dalla carica il membro della Direzione chi non partecipa a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo.

Art. 15 - Compiti

15.1. La Direzione dirige la Federazione da un Congresso all'altro.

15.2. Spetta alla Direzione:

- a) convocare i Congressi, stabilirne l'ordine del giorno, predisporre il Regolamento Congressuale e stabilire le modalità di elezione dei delegati;
- b) eleggere nel proprio seno il Presidente, i Vicepresidenti, i componenti della Presidenza e stabilire le eventuali indennità di carica;

- c) approvare i Regolamenti della Federazione, le relazioni e i documenti da presentare ai congressi o in occasione di assemblee nazionali;
- d) stabilire le quote associative degli enti aderenti alla FIMIV;
- e) approvare il rendiconto economico consuntivo e preventivo, le modalità di riscossione e di ripartizione dei contributi ordinari annuali e stabilire, nel caso di eccezionali eventi, contributi straordinari;
- f) deliberare circa l'adesione degli enti associati;
- g) deliberare sull'assetto organizzativo della FIMIV;
- h) promuovere, validare e riconoscere gli Organismi decentrati della Federazione se costituiti;
- i) nominare un Direttore su proposta della Presidenza, qualora avanzata, e determinarne il compenso;
- j) istituire sedi decentrate in Italia e all'estero,
- k) svolgere ogni altra attività e assumere ogni altra deliberazione che sia utile per la Federazione e che non sia di competenza della Presidenza.

15.3. La Direzione può nominare un Presidente Onorario, in virtù della sua significativa esperienza e rappresentatività nella Federazione. Su proposta della Presidenza stabilirà gli eventuali compiti ed attribuzioni, fermo rimanendo che al Presidente Onorario non potrà essere attribuito alcun potere gestorio, e il relativo compenso.

Art. 16 - La Presidenza

16.1. La Presidenza della Fimiv si compone di un numero di membri, stabilito dalla Direzione, tra un minimo di 5 e un massimo di 15. Di esso fanno parte di diritto il Presidente e due o più Vicepresidenti eletti dalla Direzione. Tra questi ultimi la Direzione nomina il Vicepresidente Vicario.

16.2. Il Presidente e i Vicepresidenti durano in carica per un massimo di due mandati consecutivi.

16.3. La Presidenza ha il compito di:

- a) attuare le decisioni della Direzione;
- b) convocare riunioni o convegni nazionali e periferici;
- c) nominare commissioni permanenti o temporanee per lo studio e la soluzione di specifici problemi;
- d) amministrare la Federazione, in conformità delle deliberazioni del Congresso e della Direzione;
- e) redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario;
- f) organizzare e dirigere i servizi della Federazione;
- g) stabilire i compiti delle persone che svolgono la propria attività in forma volontaria;
- h) stabilire i compiti dell'eventuale personale dipendente e/o le prestazioni degli altri collaboratori della FIMIV;
- i) nominare i rappresentanti della FIMIV presso tutti quegli organismi nei quali è chiamata a farsi rappresentare;
- j) deliberare sull'assunzione e il relativo inquadramento e sullo scioglimento del rapporto di lavoro del personale della FIMIV,
- k) proporre alla Direzione la nomina di un Direttore con l'incarico di realizzare progetti specifici, nonché di coordinamento delle attività necessarie alla realizzazione del Programma di mandato, proponendone altresì il relativo compenso.

Art. 17 - Il Presidente

17.1. Il Presidente rappresenta la Federazione e firma gli atti ufficiali. Egli convoca e presiede le riunioni della Direzione e della Presidenza. Il Presidente, con il supporto dei Vicepresidenti, assicura la piena e pratica applicazione delle decisioni degli organi direttivi della Federazione.

17.2. In caso di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono assunti dal Vicepresidente Vicario.

Art. 18 – Organo di Controllo

18.1. Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 30 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, la FIMIV deve procedere alla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico.

18.2. Il Congresso Nazionale decide il numero dei componenti dell'Organo di Controllo su proposta della Commissione elettorale ed elegge, con voto palese, a maggioranza semplice i componenti dell'Organo di Controllo, i quali durano in carica per il periodo intercorrente tra due congressi nazionali e sono rieleggibili.

18.3. L'Organo di Controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla FIMIV e sul suo concreto funzionamento.

18.4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dalla FIMIV e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

18.5. All'Organo di Controllo spetta ogni altra funzione prevista dall'art. 30 del Codice Terzo Settore.

18.6. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 19 - Il Comitato dei Garanti

19.1. Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso, che non rivestano altre cariche associative. Tra i membri effettivi il Congresso elegge il Presidente. Essi durano in carica per il periodo intercorrente tra due Congressi Nazionali e sono rieleggibili.

19.2. Il Comitato vigila sul corretto funzionamento degli Organi della Federazione e sul rispetto dello Statuto da parte degli stessi. Esso svolge le proprie funzioni quale organo collegiale e ha anche competenza per le controversie che possano crearsi tra la Federazione ed i suoi aderenti relative alla interpretazione e applicazione dello Statuto e comunque sorte in rapporto all'attività della Fimiv.

19.3. Il Comitato altresì, in occasione della presentazione del rendiconto economico della Federazione, avendo svolto attività di controllo amministrativo, presenta alla Direzione una relazione a supporto del consuntivo annuale.

19.4. La Direzione può integrare il Comitato dei Garanti con la nomina di nuovi membri, in sostituzione di quelli che venissero a mancare.

Art. 20 – Verbalizzazione atti

Delle riunioni dei vari Organi dovrà essere redatto il verbale a cura del Segretario, da eleggere a inizio seduta, anche al di fuori dei componenti dello stesso Organo.

Detto verbale dovrà essere stampato su apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21 – Organismi territoriali Fimiv

21.1. Gli Organismi decentrati FIMIV (d'ora in avanti Coordinamenti Fimiv), se costituiti, sono sedi unitarie di elaborazione, direzione e controllo della politica della mutualità integrativa volontaria nell'area territoriale e/o settoriale di competenza. Possono costituire, in un rapporto democratico ed unitario, l'articolazione decentrata della Federazione e il primo livello associativo delle società di mutuo soccorso e degli enti mutualistici associati.

21.2. I Coordinamenti FIMIV, in armonia con l'indirizzo politico strategico della Federazione Nazionale, possono:

- a) presidiare la direzione e il coordinamento dei processi di sviluppo e dell'attività degli Enti associati presenti nel territorio;
- b) promuovere iniziative tese allo sviluppo ed alla diffusione della mutualità integrativa per contribuire al rafforzamento del sistema di sicurezza sociale;
- c) curare i rapporti con i livelli regionali e provinciali di Legacoop e delle Reti del Terzo Settore;
- d) curare i rapporti con le Organizzazioni sindacali, le Parti sociali, le ulteriori varie Organizzazioni, le amministrazioni pubbliche e tutti i soggetti istituzionali a livello regionale, provinciale e comunale;

21.3. Il livello di autonomia amministrativa e patrimoniale dei Coordinamenti territoriali è concordato con la Direzione della FIMIV.

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 22 - Cespiti

22.1. La FIMIV non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Federazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Le quote associative non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

22.2. I cespiti della Federazione nazionale sono costituiti:

- a) dal contributo associativo determinato dagli organi direttivi della Federazione;
- b) da eventuali contributi straordinari;
- c) dalle liberalità e donazioni accettate dalla Presidenza.

Art. 23 - Devoluzione del patrimonio

23.1 In caso di scioglimento per qualsiasi causa, ogni eventuale attivo o patrimonio verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

23.2 Il Congresso Nazionale che deciderà lo scioglimento nominerà i liquidatori e fisserà le modalità di liquidazione.

Art. 24 - Modifiche statutarie

Per tutto quanto non espressamente previsto dallo Statuto si rinvia alle disposizioni del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e alle norme del Codice Civile.

La Direzione della Fimiv è delegata ad apportare al presente Statuto le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di disposizioni di legge. Tali modificazioni sono portate a ratifica nella prima assise utile dei delegati.

Art.25 - Norma transitoria

Qualora ricorrano i presupposti di legge per la costituzione dell'Organo di Controllo di cui all'articolo 18 prima del termine temporale fissato per la convocazione del Congresso Nazionale, la nomina del suddetto Organo viene attribuita alla Direzione della Federazione acquistandone efficacia. Tale nomina dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea utile dei delegati. L'Organo di Controllo così nominato resterà in carica fino al Congresso Nazionale. Le modalità di nomina e di funzionamento dell'Organo di Controllo, su proposta della Direzione, dovranno essere portate in approvazione al primo successivo Congresso Nazionale al quale è attribuita la nomina dell'Organo medesimo.

* * * * *